

La normativa della ricostruzione post terremoto



**SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO RELATIVO AL POST
TERREMOTO
2016**

La normativa della ricostruzione post terremoto



Quadro normativo:

- **Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

La normativa della ricostruzione post terremoto



- **Ordinanza n.7 del 14 dicembre 2016**
Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016
- **Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016**
Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi

La normativa della ricostruzione post terremoto



- **Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016**

Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016

La normativa della ricostruzione post terremoto



- **Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016



***Legge n. 229 del 15 dicembre 2016:
conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante
interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016***

Legge n. 229 del 15 dicembre 2016



- **Art. 1**
- 1. Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.

Legge n. 229 del 15 dicembre 2016



Attività oggetto di contributo:

- **riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo o pubblico;**
- **gravi danni alle attività economiche, fondazioni e associazioni (scorte e beni mobili strumentali);**
- **danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;**
- **danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;**

Legge n. 229 del 15 dicembre 2016



- **autonoma sistemazione, traslochi, depositi e allestimento di alloggi temporanei (privati);**
- **delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici;**
- **interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;**
- **interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici e soggetti privati, senza fine di lucro.**

Legge n. 229 del 15 dicembre 2016



Comuni nel cratere

- **100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici adibiti ad abitazione principale del proprietario**
- **100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici concessi in locazione o comodato e adibiti ad abitazione principale del locatario/comodatario**

Legge n. 229 del 15 dicembre 2016



Altri comuni se è data prova della causalità diretta dei danni dal sisma (con perizia)

- **100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici adibiti ad abitazione principale del proprietario**
- **100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici concessi in locazione o comodato e adibiti ad abitazione principale del locatario/comodatario**

Legge n. 229 del 15 dicembre 2016



Comuni nel cratere

- **100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione delle seconde case**

Altri Comuni

- **100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione delle seconde case comprese all'interno delle unità minime di intervento (UMI), in centri storici e borghi caratteristici**
- **50% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione delle seconde case fuori perimetro**

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- **all'articolo 1** (ambito di applicazione della legge) sono stati approvati gli emendamenti 1.100 e 1.100/100 che **allargano l'area dei comuni interessati e inseriscono le norme del secondo decreto sugli eventi sismici successivi al 24 agosto** (il decreto legge 205), introducendo le misure urgenti per l'anno scolastico, gli interventi immediati sul patrimonio culturale e le disposizioni su strutture e moduli abitativi provvisori.

Articolo 1 approvato nel testo emendato



Al comma 1 sostituire le parole: «eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1», con le seguenti:

«eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;».

Articolo 1 approvato nel testo emendato



Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 1:

- 1) *al comma 2, sostituire le parole: «diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia giurata» con le seguenti: «diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata»;*
- 2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.»;*
- 3) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1», con le seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»;*

Altre modifiche



b) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» con le seguenti: «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 »;*

2) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016», con le seguenti: «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;*

c) *al Titolo I, dopo il Capo I, aggiungere il seguente: «Capo I-bis - Strutture provvisorie di prima emergenza, con il seguente articolo:*

"Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)

Altre modifiche



f) all'articolo 8:

1) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011* e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014*, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, **i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 1 e, lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture**»;

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- All'**articolo 2** sono stati approvati gli emendamenti 2.4 e 2.200 i quali prevedono che **il Commissario straordinario coadiuva gli enti locali nella progettazione** per garantire la qualità degli interventi e il conseguimento dei risultati.
- All'**articolo 3** (uffici speciali per la ricostruzione) è stato approvato l'emendamento 3.1 che amplia il concetto degli enti locali interessati, unendo ad esempio a Regioni e Comuni anche le Province.
- All'**articolo 5** (ricostruzione privata) è stato approvato l'emendamento 5.13, che aggiunge una "e", modificando quindi, al comma 2 a, la frase "degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo".

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- All'**articolo 6** (criteri per finanziamenti agevolati) sono stati approvati gli emendamenti 6.100, 6.38, 6.40, 6.41. Il comma 10, che recitava *“Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell’importo ammesso a finanziamento”* viene sostituito con ***“Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative nei limiti di quanto determinato all’articolo 34 comma 5”***.
- All'**articolo 12** (procedure per l'erogazione dei contributi) è stato approvato l'emendamento 12.2 sul personale tecnico specializzato di supporto: al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole *“anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato in supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”*.

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- Con l'approvazione dell'emendamento 13.1 (testo 2) è stato sostituito l'**articolo 13** riguardante gli interventi su edifici interessati da precedenti eventi sismici e che **riguarda nello specifico la Regione Abruzzo**.
- Questo il nuovo testo: *“1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016, sono definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, di concerto con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito ai sensi dell'articolo 67-ter della Legge n. 134 del 2012. 2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, ricompresi nella Regione Abruzzo, per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi comuni di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalità ivi previste”.*

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- All'**articolo 14** (ricostruzione pubblica) sono stati approvati gli emendamenti 14.2 e 14.3 sul patrimonio artistico – che prevede per **beni culturali sottoposti a vincolo** *“anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture”*– 14.10, 14.500 e 14.0.1 che prevede **verifiche tecniche dei presidi ospedalieri**.
- All'**articolo 16** (conferenza permanente e commissioni paritetiche) è stato approvato l'emendamento 16.3 che modifica l'indicazione di *“progetti preliminari”* con *“progetti di fattibilità”*.

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- Dopo l'**articolo 17** è stato approvato l'emendamento 17.0.1 (testo 2) sulle erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti dal sisma.
- L'articolo 17 bis, quindi, è il seguente:
- *“1. All'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera m) è inserita la seguente: ‘m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente a cui si effettua il versamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione. da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate”*.

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- All'**articolo 27** (programma per le infrastrutture ambientali) è stato approvato l'emendamento 27.1. Il testo diventa: *“Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all'allegato 1, **con particolare attenzione agli acquedotti e gli elettrodotti**, nonché agli impianti di depurazione e di collettamento fognario”*.

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- All'**articolo 28** (trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo di edifici) sono stati approvati gli emendamenti 28.1 e 28.0.1 sul recupero dei rifiuti non pericolosi
- All'**articolo 30** (legalità e trasparenza) sono stati approvati gli emendamenti 30.100, 30.12, 30.13 e 30.14;
- All'**articolo 35** (tutela dei lavoratori) è stato approvato l'emendamento 35.200 sulle casse edili

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- Dopo l'**articolo 36** (trasparenza e pubblicità degli atti) sono stati approvati gli emendamenti 36.0.1 (testo 2) e 36.0.3. Questo il testo dell'articolo 36bis: *“1. L’Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alla realizzazione di un capillare sistema di informazione alle popolazioni colpite sulle misure di sostegno previste dal decreto-legge in esame, alle imprese e ai lavoratori, che attualmente non ne conoscono l’entità, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.
- All'**articolo 41** (cessione di beni mobili di proprietà dello Stato) è stato approvato l'emendamento 41.1.
- All'**articolo 45** (sostegno al reddito dei lavoratori) l'emendamento 45.6: Al comma 1, lettera a), dopo le parole *“dipendenti da aziende”* aggiungere le seguenti *“o da soggetti diversi dalle imprese”*.

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- All'**articolo 48** (proroga e sospensione di versamenti tributari e contributivi) sono stati approvati tre emendamenti.
- Il 48.10 (proposto dai parlamentari Gianluca Rossi, Cardinali, Ginetti e Gotor) sulla **busta paga pesante** aggiunge i commi 1bis e 1ter: *“1-bis. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui all’allegato 1, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016. la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d’acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all’allegato 1”*. L’emendamento 48.23 include i settori delle assicurazioni, della telefonia e radiotelevisivo, e il 48.26 è sulle forme pensionistiche complementari.
- All'**articolo 50** è stato approvato l’emendamento 50.5 sui progetti di servizio civile nazionale. E’ stata accolta infine una proposta di coordinamento.

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



- Il nuovo cratere trasformato in allegato 2
- Oltre all'allegato 1 del decreto legge 189, che definiva i 62 Comuni che fanno parte del cosiddetto cratere dopo il 24 agosto (per l'Umbria tutta l'area interna Valnerina), il disegno di legge prevede un allegato 2 che elenca gli altri 69 Comuni che vanno ad aggiungersi. Questo quindi l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016:

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);

Le 25 modifiche apportate al decreto legge 189



53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);



***Ordinanza n.7 del 14 dicembre
2016 Approvazione del
Prezzario Unico Cratere
Centro Italia 2016***

Ordinanza n.7



- L'ordinanza del Commissario per la Ricostruzione .n. 7 del 14 dicembre 2016 contiene l' "**Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016**" e stabilisce che lo stesso rappresenta il presupposto **imprescindibile dell'erogazione del contributo** per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione.

Ordinanza n.7



- L'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 prevede infatti che
“la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione siano erogati in forza di una metodologia di calcolo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzo unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice - commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto – legge, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità”

Ordinanza n.7



- Ciò premesso, l'articolo 1 dell'ordinanza stabilisce che

*“2. Il “Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016” allegato alla presente ordinanza **viene utilizzato, in luogo dei prezzari regionali** adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell’elaborazione dei computi metrici estimativi*

- 1. nella definizione degli importi a base di appalto,*
- 2. nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte,*
- 3. nella redazione dei progetti e*
- 4. nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016,*
- 5. nonché in fase di esecuzione dei contratti”.*

Ordinanza n.8



- Strettamente connessa all'ordinanza sul prezzario, è la successiva ordinanza n. 8 recante

“Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”



***Ordinanza n. 8 del 14 dicembre
2016***

***Determinazione del contributo
concedibile per gli interventi
immediati di riparazione e
rafforzamento locale su edifici che
hanno subito danni lievi a causa
degli eventi sismici del 24 agosto
2016 e successivi***

Ordinanza n.8



- all'articolo 1 “Ambito di applicazione” dispone che

“Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei Comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205.”

Ordinanza n.8



- *Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto legge n. 205 del 2016, nonché dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016”.*

Ordinanza n.8



- L' articolo 2 **“Determinazione del contributo”** scende nel dettaglio e chiarisce che

*“1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, **il contributo è determinato sulla base del rapporto tra costo dell'intervento e costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi**”.*

Ordinanza n.8



- L'Allegato 1 "***Parametri per la determinazione dei contributi***" specifica che per gli **edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali** il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:

“- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissari - al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

- ***il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 120 metri quadrati.***

Ordinanza n.8



- *Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo parametrico si riduce al 60% ed ulteriormente al 30%, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati.*
- *Nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva il costo parametrico è pari al 70% di quello destinato alle abitazioni. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'articolo 3 della presente ordinanza”.*

Ordinanza n.8



- Quindi :

contributo = costo dell'intervento * costo convenzionale

costo convenzionale = 370 Euro/mq più IVA * superficie dell'immobile fino a 120 metri quadrati

Ordinanza n.8



- Ai fini della determinazione del contributo, nel costo dell'intervento rientrano:
- i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, nonché le spese tecniche.
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare.

La procedura per la concessione del contributo



- L' Articolo 6 dell'ordinanza n. 8 sull' “**Avvio dei lavori e concessione del contributo**” indica la **procedura da seguire per ottenere il contributo**:
- il tutto si avvia con la **comunicazione di inizio lavori** presentata a norma dell'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016 che costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

La procedura per la concessione del contributo



- In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normative sull'efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell'edificio per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08.

La procedura per la concessione del contributo



- 2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate **all'Ufficio speciale a mezzo PEC**, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, ovvero attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, che verrà istituita con successivo provvedimento.
- L'Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al **comune** la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza.

La procedura per la concessione del contributo



- 3. Nel termine di **sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza**, il soggetto interessato deposita all'Ufficio speciale territorialmente competente la **domanda di contributo** corredata dalla documentazione necessaria ed entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l'avvio dei lavori.

La procedura per la concessione del contributo



- 4. L'Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario.

La procedura per la concessione del contributo



- 5. Nei **dieci giorni successivi** alla determinazione del contributo da parte dell'Ufficio speciale, **il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo** dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario.

La procedura per la concessione del contributo



- 6. Il beneficiario del contributo segnala all'Ufficio speciale per la ricostruzione l'apertura di un **conto corrente** dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l'IBAN di detto conto.
- Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.

Erogazione del contributo



- L'articolo 7 sull'“**Erogazione del contributo**” chiarisce che il contributo è erogato dall'istituto di credito che è stato prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza.

Erogazione del contributo



- Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b). L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Tempi e modalità



- I tempi e i modi sono i seguenti:
 - a) **il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto**, con riferimento all'art. 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezzario unico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, **che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi** e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;

Tempi e modalità



- **b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori**, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

Tempi e modalità



- i. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
- ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;

Tempi e modalità



- iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- iv. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

Tempi e modalità



- v. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

Anticipo del 20% del contributo



- E' possibile anche per il richiedente ottenere un **anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo** purchè lo abbia richiesto in sede di domanda di contributo e alle seguenti condizioni:
- a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
- b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l'impresa affidataria dei lavori;

Anticipo del 20% del contributo



- c) che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile;
- d) che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Anticipo del 20% del contributo



- Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b).



***Ordinanza n. 9 del 14
dicembre 2016***

***Delocalizzazione immediata e
temporanea delle attività
economiche danneggiate
dagli eventi sismici del 24
agosto, 26 e 30 ottobre 2016***

Ordinanza n.9



- L'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario traccia il quadro sulla ***“Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”***.

Ordinanza n.9



- Il provvedimento trae origine dalla

“ *necessità di impartire ulteriori disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;*”

Ordinanza n.9



- *e “dalla constatazione che analoga necessità si pone per gli edifici di proprietà o in disponibilità dei comuni interessati, adibiti a magazzini, depositi od officine a servizio di attività economiche dei comuni medesimi, i quali del pari siano stati distrutti o abbiano riportato gravi danni, non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale”.*

Ordinanza n.9



- Ciò premesso, l'articolo 1 dell'ordinanza delinea innanzitutto l' "Ambito di applicazione" della disciplina alle
- ***“imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 189 del 2016, nonché nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016,***
- ***nonché attività economiche comunali ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravissimi, non riparabili con interventi di rafforzamento locale”.***

Ordinanza n.9



- La delocalizzazione riguarda le attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano **oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES.**

Ordinanza n.9



Lo spostamento è possibile:

- a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune;
- b) all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti;
- c) all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 ;
- d) all'interno di un'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario.

Ordinanza n.9



- L'ordinanza chiarisce che la misura della delocalizzazione è soltanto temporanea e che
- **“gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto”.**

Ordinanza n.9



- **Quanto alle modalità operative** la delocalizzazione
- **in altro edificio agibile sito nello stesso comune (lett. a)**

è attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%;

Ordinanza n.9



- **all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti (lett. b)**

avviene tramite la realizzazione, direttamente ad opera del titolare dell'attività economica interessata ed anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, di una struttura provvisoria realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilità con apposita perizia asseverata. In caso di documentata impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza o in area immediatamente adiacente determinata dalla presenza di strade o corsi d'acqua, la delocalizzazione può essere autorizzata, acquisito il parere favorevole del comune, su altra area in disponibilità del richiedente purché sita a una distanza non superiore a ml 100 dall'edificio o insediamento distrutto o danneggiato;

Ordinanza n.9



- Per questi due tipi di delocalizzazione (1 e 2) , i soggetti legittimati possono provvedere alla stipula dei contratti di locazione, al relativo trasloco e/o alla fornitura ed installazione delle strutture provvisorie, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.

Ordinanza n.9



- **all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 (lett. c)**

è attuata come stabilito dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016;

- Per tale delocalizzazione temporanea i soggetti legittimati possono provvedere al trasloco presso la struttura predisposta dalla Regione, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.

Ordinanza n.9



- **all'interno di un'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario (lett. d)**

è attuata tramite la predisposizione a cura della Regione di un'area pubblica attrezzata, all'interno della quale i singoli operatori aventi diritto possono realizzare una struttura temporanea.

- Per questa forma di delocalizzazione temporanea i soggetti legittimati possono provvedere alla realizzazione a proprie spese della struttura provvisoria ed al relativo trasloco, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.

Ordinanza n.9



- In casi eccezionali la delocalizzazione può essere autorizzata su area sita in territorio di comune confinante, sentito il parere anche di quest'ultimo. Questo però soltanto laddove il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell'ambito del medesimo comune è eccessivamente onerosa, in modo da rendere l'intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell'attività.

Ordinanza n.9



- **I soggetti legittimati (art. 3)** agli interventi di delocalizzazione sono:
- soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all'articolo 1, i quali avessero sede a tale data in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati danneggiati o distrutti;

Ordinanza n.9



- i comuni in relazione a edifici in loro proprietà o disponibilità, adibiti a depositi, magazzini od officine a servizio di attività economiche gestite dall'amministrazione comunale, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, in modo da rendere necessario il trasferimento di macchinari e attrezzature in essi contenuti in altro immobile sito nello stesso comune.
- I titolari di attività economiche site all'interno di edifici ubicati in aree classificate come "zone rosse" dall'autorità di protezione civile e interdette all'accesso, per i quali pertanto non si è proceduto a classificazione AeDES.

Ordinanza n.9



- soggetti legittimati che abbiano proceduto a delocalizzazione di attività economiche prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Ordinanza n.9



- Gli edifici presi in locazione dai comuni potranno essere impiegati anche per il deposito temporaneo di mobili e suppellettili di soggetti privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalità e procedure che saranno stabilite con successiva ordinanza del Commissario straordinario.

Ordinanza n.9



- Quanto alla **procedura per l'autorizzazione di delocalizzazione (art. 5)** la richiesta è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente **entro quindici giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza.**
- La richiesta può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità totale, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia giurata.
- Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.

Ordinanza n.9



- L'Ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente.
- L'autorizzazione è rilasciata previa sommaria istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento di delocalizzazione ovvero all'autorizzabilità della deroga eventualmente richiesta agli strumenti urbanistici richiesti, nonché all'autorizzabilità dell'intervento richiesto sotto il profilo ambientale e sanitario.

Ordinanza n.9



- Ottenuta l'autorizzazione si può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l'acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per la ripresa dell'attività produttiva, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.

Ordinanza n.9



- In termini economici, il rimborso mensile massimo ammissibile per la delocalizzazione, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione determinato nella perizia asseverata, tenendo conto delle valutazioni di mercato.

Ordinanza n.9



- L'ordinanza pone dei limiti al rimborso, prevedendo che *“In tutti i casi di delocalizzazione di cui all'articolo 2, inoltre:*
 - a) per **gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti**, volti a ripristinare la piena funzionalità dell'impresa, **il rimborso è pari all'80% del costo indicato nella perizia asseverata;***
 - b) per il ripristino delle scorte il rimborso è pari **al 60%** del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata.*

Ordinanza n.9



In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il **trasloco di macchinari e attrezzature** sono rimborsate nel **limite dell'80% dei costi documentati**.

Le **spese tecniche documentate** sono in ogni caso rimborsate nel limite del **5%** del costo delle opere eseguite.

Il rimborso è in ogni caso determinato al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente o in corso di determinazione”.

Ordinanza n.9



- La domanda è presentata dai soggetti legittimati ai Presidenti delle Regioni nel termine di trenta giorni decorrenti o dalla stipula del contratto di locazione o nelle altre ipotesi, dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione.

Ordinanza n.9



- Alla domanda devono essere allegati l'elenco delle attività svolte con il computo delle eventuali lavorazioni rese necessarie per la funzionalità del nuovo edificio e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche.
- 2. Il rimborso è erogato, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all'autorizzazione regionale di cui agli articoli 5 e 6, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'articolo 5, comma 4, lettera g). Entro quindici giorni dalla data dell'accredito, l'operatore interessato produce al Vice Commissario le fatture quietanzate; qualora le fatture non siano depositate nel termine, il Vice Commissario dispone la revoca del rimborso e avvia la procedura per la sua ripetizione immediata.
- 3. Il rimborso è comprensivo dell'IVA corrisposta sui lavori e sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte dell'operatore interessato.



Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016
Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti agli
eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire
dal giorno 24 agosto 2016

Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016



Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016

Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016



- **Articolo 1**
(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici)
- 1. In ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, **a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in premessa attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'art. 10 del DPCM 8 luglio 2014, disciplinato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.**

Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016



- 2. Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale,
- solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST
- provvedono i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia,
- su diretto incarico del proprietario o avente diritto,
- in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016.

Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016



- 3. Nei Comuni non ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell 'Ordinanza Commissariale n. 3/2016, i sopralluoghi di agibilità con scheda FAST di cui al comma 2 vengono effettuati sulla base della presentazione di un'istanza da parte del richiedente avente diritto, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, ovvero da una perizia giurata che comprovi il nesso di causalità diretto tra i danni verificatesi e l'evento, in coerenza con quanto previsto dall'art.1, comma 2, del citato decreto legge n. 189/2016.

Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016



- **5. La DiComaC continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES, ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'OCDPC 392 del 6 settembre 2016, esclusivamente con riferimento:**
 - a) agli edifici pubblici;
 - b) al completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
 - c) agli edifici con scheda FAST con esito "sopralluogo non eseguito" per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES;
 - d) ai sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST.
 - e) ai sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito "D" di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.



Grazie per l'attenzione

Francesca Testella
francesca.testella@unicam.it